

Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC)¹

del 7 ottobre 1994 (Stato 1° gennaio 2011)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 64^{bis} e 85 numero 7 della Costituzione federale^{2,3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 gennaio 1994⁴,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio

¹ La Confederazione gestisce uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale.

² Gli uffici centrali lavorano in collaborazione con le autorità preposte al procedimento penale e con i servizi di polizia cantonali ed esteri.

Art. 2 Compiti

Gli uffici centrali giusta la presente legge:

- a. elaborano le informazioni provenienti dall'interno e dall'estero e rientranti nelle loro competenze;
- b. coordinano le indagini intercantionali e internazionali;
- c. stendono rapporti di situazione e allestiscono il bilancio della minaccia a destinazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) e delle autorità preposte al perseguimento penale;
- d. garantiscono lo scambio nazionale e internazionale delle informazioni di polizia giudiziaria e trattano le domande di assistenza giudiziaria provenienti dall'estero;

RU **1995** 875

- ¹ Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 15 giu. 2000 (RU **2000** 1367 1368; FF **1997** IV 1029).
- ² [CS **1** 3]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 123 e 173 cpv. 1 lett. b della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).
- ³ Nuovo testo giusta il n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3071; FF **1998** 1095).
- ⁴ FF **1994** I 953

- e. insediano gli agenti di collegamento all'estero;
- f. conducono inchieste di polizia giudiziaria nei settori di competenza della Confederazione.

Art. 3 Ricerca di informazioni

Gli uffici centrali raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti nel modo seguente:

- a. valutano le fonti accessibili al pubblico;
- b. richiedono informazioni;
- c. consultano documenti ufficiali;
- d. ricevono e valutano informazioni;
- e. ricercano l'identità delle persone e il loro soggiorno;
- f. interpretano informazioni risultanti dall'osservazione diretta.

Art. 4 Collaborazione con autorità e uffici

¹ Per ogni ufficio centrale il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali condizioni e in che misura le seguenti autorità e servizi sono obbligati a collaborare e ad informare di caso in caso l'ufficio centrale:

- a. organi di perseguimento penale, servizi di polizia, organi delle guardie di confine e delle dogane;
- b. autorità di polizia degli stranieri e altre autorità competenti in materia d'entrata e soggiorno degli stranieri, nonché in materia di concessione d'asilo o di ammissione provvisoria;
- c. controlli degli abitanti e altri registri ufficiali;
- d. autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari;
- e. altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell'ambito della circolazione di determinati beni.

² In merito alle controversie che sorgono nell'Amministrazione federale decide l'autorità preposta; in merito alle controversie tra organi della Confederazione e organi dei Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.⁵

Art. 5 Agenti di collegamento

¹ Gli agenti di collegamento distaccati presso determinate rappresentanze svizzere all'estero o presso organizzazioni internazionali appoggiano le autorità penali nel perseguimento dei reati penali che rientrano nelle competenze degli uffici centrali. Essi operano, nel quadro delle disposizioni che seguono, come addetti dell'ufficio

⁵ Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2003** 2133; FF **2001** 3764).

centrale direttamente con le autorità competenti dello Stato ospitante e di determinati Stati terzi.

² Gli agenti di collegamento possono intervenire anche in caso di ricerche e indagini per il perseguimento di crimini e delitti per i quali la Svizzera può concedere assistenza giudiziaria.

³ Il Consiglio federale definisce con gli Stati ospitanti i dettagli dell'intervento.

⁴ Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con le competenti autorità straniere lo stazionamento di agenti stranieri di collegamento in Svizzera.

Art. 6 Creazione di uffici centrali

¹ Le sezioni 1 e 4 della presente legge si applicano per analogia agli uffici centrali creati sulla base di un trattato internazionale o di un'altra legge federale.

² Il Consiglio federale può, per analogia, disciplinare mediante ordinanza le modalità d'applicazione della legge.

Sezione 2:

Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata

Art. 7 Compiti

¹ L'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata è segnatamente incaricato di smascherare le organizzazioni criminali ai sensi dell'articolo 260^{ter} del Codice penale⁶ nonché di lottare contro i reati commessi da dette organizzazioni.

² È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, riguardo ai quali il pubblico ministero della Confederazione può aprire una procedura preliminare (art. 24 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007⁷, CPP).⁸

³ Può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove è svolta secondo le disposizioni del CPP.⁹

⁶ RS 311.0

⁷ RS 312.0

⁸ Introdotto dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) (RU 2001 3071; FF 1998 1095). Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

⁹ Introdotto dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) (RU 2001 3071; FF 1998 1095). Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 8 Obblighi d'informazione

¹ Le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale comunicano all'Ufficio centrale le informazioni che permettono di concludere che esiste un'organizzazione ai sensi dell'articolo 260^{ter} numero 1 primo comma del Codice penale¹⁰ o un reato ai sensi dell'articolo 24 CPP¹¹, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta.¹² Esse comunicano segnatamente i motivi concreti di sospetto nonché l'apertura e l'archiviazione di un'inchiesta nell'ambito delle quali è dato un sospetto di partecipazione a organizzazioni criminali o di presenza di un reato ai sensi dell'articolo 340^{bis} del Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta.¹³

² L'Ufficio centrale informa le autorità della Confederazione e dei Cantoni preposte al perseguimento penale in merito a tutti i fatti che concernono le procedure annunciate.

Sezione 3: Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti

Art. 9 Compiti

¹ L'Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sostiene le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché di altri Stati nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti.

² Può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove si svolge secondo le disposizioni del CPP^{14, 15}

³ ...¹⁶

Art. 10 Obblighi d'informazione

I Cantoni devono comunicare tempestivamente all'Ufficio centrale tutti i procedimenti penali intentati per infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 1951¹⁷ sugli stupefacenti.

¹⁰ RS 311.0

¹¹ RS 312.0

¹² Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

¹³ Nuovo testo giusta il n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071; FF 1998 1095).

¹⁴ RS 312.0

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

¹⁶ Abrogato dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) (RU 2001 3071; FF 1998 1095).

¹⁷ RS 812.121

Sezione 4: Trattamento dei dati personali

Art. 11 e 12¹⁸

Art. 13 Comunicazione di dati personali

¹ L'Ufficio centrale comunica dati personali alle autorità nell'ambito dell'obbligo di collaborazione. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali altri destinatari l'Ufficio centrale può trasmettere dati personali, nel caso particolare, ai fini di un procedimento.

² L'Ufficio centrale può comunicare dati personali ad autorità straniere preposte al perseguimento penale ove lo preveda una legge o un trattato internazionale oppure se:

- a. l'informazione è necessaria per impedire o chiarire un reato che rientra nelle competenze dell'Ufficio centrale;
- b. dev'essere motivata una domanda svizzera in vista d'ottenere un'informazione;
- c. la comunicazione avviene nell'interesse della persona in causa e questa l'ha approvata o il suo consenso può, secondo le circostanze, essere presunto.

Art. 14¹⁹

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza:

- a. le modalità del trattamento dei dati da parte degli uffici centrali nonché il coordinamento dei sistemi;
- b. il diritto d'accesso nonché i limiti dell'accesso di cui beneficiano i servizi federali e cantonali;
- c. la durata dell'archiviazione dei dati, il controllo e le modalità della protezione dei dati.

¹⁸ Abrogati dal n. 8 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

¹⁹ Abrogato dal n. 8 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

Art. 16 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 15 marzo 1995²⁰

²⁰ DCF del 22 feb. 1995